

COMUNE DI SAN COSTANZO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

SINDACO

ORDINANZA N. 67 DEL 24-06-2026

Oggetto: MISURE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE, DA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS) ANNO 2026

L'anno duemilaventisei addì ventiquattro del mese di giugno,

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e della Zanzara Comune (*Culex pipiens*);

Considerato che in Italia a far data dal 2007 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya e Dengue, e che si riscontrano frequentemente casi di West Nile, eventi che costituiscono situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirosi;

Considerato altresì, il focolaio Dengue sviluppatosi nella nostra città nella stagione estiva 2024 che ha evidenziato la necessità di rafforzare le misure di prevenzione e controllo;

Dato atto che le arbovirosi comportano un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenirne e limitarne la diffusione;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Evidenziato che:

- la lotta agli adulti di zanzara è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la "ragionevole soglia di sopportazione";
- la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;
- l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si manifestino casi sospetti od accertati di malattie a trasmissione vettoriale o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune, sentito il Dipartimento di Sanità Pubblica, provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, strutture sanitarie e socio-assistenziali, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale (gommisti, autodemolizioni, ecc.);

Viste le indicazioni impartite dal Ministero della Salute con l'ultimo "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle Arbovirosi" PNA 2020-2025, con riferimento a quelle trasmesse da zanzare invasive (*Aedes* sp.) come virus Chikungunya, Dengue e Zika e quanto disposto a carico delle Amministrazioni Comunali;

Atteso

che nella seduta del 18 dicembre 2025 della "CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO" Rep. atti n. 245/CSR del 18 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, veniva SANCITA L'INTESA tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla proposta di proroga del "Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025" sino al 31 dicembre 2026;

Visti

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL), e successive modificazioni;
- il Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- il DPR 6 ottobre 1998 n. 392 Presidi Medico Chirurgici;
- il Decreto Legislativo 2 novembre 2021 n. 179 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi";
- la DGR n.1665/2013 - Approvazione Protocollo operativo di intervento per la prevenzione e la diffusione di malattie dell'uomo trasmesse dai vettori;
- la DGR 1640/2021 con la quale la Regione Marche ha approvato il Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 (PRP) che declina la visione, i principi e gli obiettivi;
- la D.G.R. Marche 1322 del 05.08.2025 avente per oggetto: Linee di indirizzo per la prevenzione delle Arbovirosi nella Regione Marche. Con la quale viene approvato il documento "Linee di indirizzo per la prevenzione delle Arbovirosi nella Regione Marche", di cui all'Allegato A;
- stabilito che i contenuti della presente DGR costituiscono indirizzi vincolanti per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale interessati che il monitoraggio dell'applicazione delle Linee guida

verrà effettuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria.

- l'allegato A della sopraccitata D.G.R. che e richiama le principali azioni da mettere in atto a livello regionale per la prevenzione delle arbovirosi e la gestione delle emergenze infettive.
- l'articolo 50 comma 5 del D.lgs 267/2000;

ORDINA

a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento e fino al 15 ottobre 2026,

A TUTTI I CITTADINI, ED AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PROPRIETARI, AFFITTUARI, O CHE COMUNQUE ABBIANO L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI AREE ALL'APERTO DOVE ESISTANO O SI POSSANO CREARE RACCOLTE D'ACQUA METEORICA O DI ALTRA PROVENIENZA

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea; qualora detti contenitori non siano in stato di abbandono procedere, allo svuotamento giornaliero dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici in seguito ad eventi meteorici; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta; tali prescrizioni non si applicano alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio delle infestazioni;
2. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
3. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistamarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
4. svuotare le fontane, i laghetti ornamentali, le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
5. evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica o mediante rete zanzariera, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
6. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni

precipitazione atmosferica;

ORDINA ALTRESI'

nello specifico

A. ai proprietari, gestori e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di:

- **assicurare** lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde impedire raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;
- **trattare** in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida, secondo quanto indicato nel foglio illustrativo del prodotto acquistato;
- **provvedere** al taglio periodico dell'erba e controllare lo sviluppo della vegetazione nelle aree verdi;
- **tenere sgombri** i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere ed evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- **evitare quanto più possibile** l'utilizzo di prodotti disinfestanti adulcificanti che andranno, in ogni caso, utilizzati esclusivamente nella fascia oraria compresa tra il tramonto e le prime ore dell'alba previo avviso ai condomini e confinanti;

B. ai soggetti pubblici e privati, gestori, responsabili o che comunque hanno l'effettiva disponibilità di corsi d'acqua, scarpate stradali, cigli stradali, aree incolte e aree dismesse, di:

- **curare la manutenzione** dei corsi d'acqua onde impedire ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- **trattare** periodicamente con prodotto antilarvale i ristagni d'acqua inamovibili in quanto rappresentano importanti focolai larvali; in presenza di pesce si consiglia l'impiego di *Bacillus thuringiensis var israelensis* e *Bacillus sphaericus*;
- **mantenere** le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti;
- **provvedere** al taglio periodico dell'erba e controllare lo sviluppo della vegetazione
- **eliminare** le eventuali sterpaglie;

C. a tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito e commercio di piante e fiori, orti, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di:

- **eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni ristagno d'acqua; qualora venga eseguita l'annaffiatura con un contenitore da riempire di volta in volta, lo stesso dovrà essere svuotato completamente dopo l'uso;
- **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- **chiudere** con coperchi a tenuta ermetica o con zanzariere, gli eventuali serbatoi d'acqua;
- **avere cura** nell'evitare la formazione e provvedere all'eliminazione di tutti i ristagni d'acqua occasionali,
- **eseguire adeguate verifiche** e un periodico trattamento larvicida di tutti i possibili focolai larvali, costituiti in particolar modo dai contenitori di piante e fiori

D. ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

- **adottare** tutti gli accorgimenti tecnici e/o gestionali atti ad impedire che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa, entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

E. a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili di:

- **conservare** gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli preferibilmente a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- **svuotare** gli pneumatici e/o copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
- **ridurre al minimo** i tempi di stoccaggio/deposito degli pneumatici fuori uso, per impedire accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- **provvedere**, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra, alla disinfestazione larvicida quindicinale dell'acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5 giorni da ogni pioggia;

F. ai responsabili dei cantieri di:

- **non raccogliere** acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da impedire raccolte d'acqua;
- **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da impedire raccolte di acque meteoriche.
- **provvedere**, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra, alla disinfestazione quindicinale dell'acqua contenuta nei materiali stoccati all'aperto o in alternativa entro 5 giorni da ogni pioggia;

G. all'interno dei cimiteri di adottare i seguenti comportamenti:

- qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
- eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere sempre completamente riempito di sabbia;
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia,
- i vasi non utilizzati vanno rimossi o capovolti in modo da non consentire alcuna raccolta e ristagno di acqua piovana.

ORDINA inoltre

Che vengano adottate le seguenti precauzioni per gli interventi larvicidi:

- per gli interventi antilarvali, seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto;
- per la disinfestazione larvicida di caditoie e tombini sono utilizzabili tutti i prodotti specifici normalmente reperibili in commercio; nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai che non sia possibile coprire e/o rimuovere, diversi da caditoie o tombini (es. vasche o fontane), si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. israelensis*;
- in generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie precauzioni particolari in merito alla protezione di orti, animali domestici o chiusura di finestre e porte;

Che vengano adottate le seguenti precauzioni per i trattamenti adulticidi, qualora fosse indispensabile agire, ed esclusivamente dopo aver valutato la reale necessità dell'intervento determinata ad esempio da livelli di infestazione della zanzara superiori alla ragionevole soglia di sopportazione e non secondo calendari programmati:

- eseguire i trattamenti adulticidi nelle ore tardo serali, notturne o del primo mattino essendo vietato il trattamento in periodo diurno;
- i trattamenti adulticidi con nebulizzatori mobili possono impiegare, sia per l'uso professionale che non professionale, esclusivamente prodotti insetticidi autorizzati dal Ministero della Salute come prodotti Biocidi o Presidi Medico-chirurgici (PMC) che contemplino la lotta contro le zanzare, in ambito civile, indicati nel documento Piano Nazionale di protezione sorveglianza e risposta alle arbovirosi 2020-2025 e preferibilmente prodotti a base di piretrine naturali o piretroidi senza solventi pericolosi, a tossicità ridotta. Non sono ammessi formulati che, in base al regolamento CLP (CE) nr. 1272 del 2008 e successive modifiche, presentino i seguenti pittogrammi:
 - GHS08 Tossico a lungo termine;
 - GHS06 Tossico;
 - GHS05 Corrosivo.
- avvisare con almeno 24 ore di anticipo tutti i residenti posti a confine con l'area oggetto di disinfestazione adulticida;
- accertarsi che l'irrorazione sia mirata esclusivamente su arbusti e cespugli evitando l'irrorazione di colture erbacee, a tal fine potranno essere utilizzati esclusivamente erogatori, diffusori o nebulizzatori spalleggianti, non montati su automezzo;
- sono vietati i trattamenti adulticidi durante le fioriture;
- porre attenzione che non vengano contaminati frutta e verdura dell'orto; eventualmente, prima del trattamento adulticida, raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;
- durante il trattamento, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
- durante il trattamento adulticida restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
- in seguito al trattamento si raccomanda procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
- non soggiornare nelle aree trattate nelle ore immediatamente successive al trattamento;

- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida aduulticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

Da espresso AVVERTIMENTO

che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981 dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €;

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Comando di Polizia Locale, l'AST di Pesaro Urbino, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

La validità del presente atto entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune e quanto altro utile al fine di garantirne la massima divulgazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale delle Marche ai sensi del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nonché ricorso straordinario ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione.

Carbone Dott.
Domenico